



- COMUNE DI AULETTA -
PROVINCIA DI SALERNO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO DEL COMUNE DI AULETTA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2021/2022 E 2022/2023. CIG: 8913822E9A

ART. 1 - OGGETTO

Il presente appalto ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico degli alunni frequentanti le scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado del Comune di Auletta (Capoluogo e frazioni), ivi compreso l'accompagnamento, a cura della ditta appaltatrice, per l'assistenza e la vigilanza su ogni scuolabus che trasporta alunni della scuola dell'Infanzia. Più nel dettaglio, il servizio ha per oggetto l'espletamento del trasporto degli alunni dai punti di raccolta alle scuole frequentate dai medesimi e viceversa, ed altresì per eventuali gite, visite guidate, attività didattiche ed extradidattiche.

Il servizio viene appaltato nel rispetto delle specifiche norme legislative e regionali vigenti in materia, nonché delle disposizioni contenute nel presente Capitolato, che la ditta appaltatrice si impegna ad osservare.

ART. 2 - DURATA

La durata dell'appalto è riferita agli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023. Relativamente all'a.s. 2021/2022, il servizio avrà decorrenza dal 18.10.2021.

Nel caso in cui alla scadenza naturale del contratto non sia stata conclusa la procedura di evidenza pubblica per un nuovo affidamento, il Comune si riserva la facoltà di prorogare, ai sensi di legge, il contratto per il tempo strettamente necessario a completare le procedure di scelta del nuovo contraente. In tal caso la ditta appaltatrice è tenuta all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Comune.

L'esecuzione del servizio avrà inizio su disposizione del Responsabile del Servizio Scolastico, previa formale stipulazione del contratto di affidamento, ovvero, sussistendone i presupposti di legge, nelle more della stipulazione stessa, previa, in ogni caso, la positiva verifica circa il possesso della capacità a contrattare della ditta appaltatrice e la costituzione della cauzione di cui all'art. 9.

ART. 3 - IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo dell'appalto per il servizio di cui al precedente art. 1 è stabilito, in via presuntiva, in € **73.000,00** (oltre IVA al 10%). Tale importo viene calcolato tenendo conto del costo del servizio svolto negli scorsi anni scolastici, in base all'importo medio per Km di percorrenza, che può essere quantificato in € 1,39 circa a km, oltre IVA al 10%, ed al numero annuo dei chilometri di percorrenza, stimato in circa 27.500 Km. L'importo medio per Km di percorrenza ed il numero annuo dei chilometri di percorrenza hanno solo valore indicativo e di stima allo scopo di poter meglio formulare l'offerta.

L'importo dell'appalto è finanziato in parte con fondi del bilancio comunale ed in parte con contributi a carico degli utenti.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., il servizio non presenta rischi da interferenze, dovendosi svolgere l'attività dell'appaltatore in luoghi diversi da quelli di pertinenza della Stazione appaltante, per cui l'importo di detti oneri è pari a € 0,00. Restano a carico del concorrente i costi

della sicurezza per rischi specifici, i quali si intendono compresi nella componente dell'importo a base d'asta.

L'importo offerto rimarrà invariato per tutta la durata del servizio. La ditta appaltatrice non potrà, dunque, pretendere compensi diversi da quelli pattuiti, fatto salvo quanto previsto e stabilito nel successivo articolo 4.

ART. 4 - PERCORSO E SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il percorso di andata e ritorno, da e per le scuole interessate, si snoda, indicativamente, attraverso le seguenti zone di territorio comunale:

Santa Barbara – Mattina – Valle della Monica – Contrada Tufariello – Tempe di Lizzi – Contrada Santa Lucia – Cerreta – Contrada S. Antonio (area limitrofa Comune di Buccino) – Cardineta – Giallograsso – ERP Ciceglie – Contrada Ponte – Monticchio.

È in facoltà del Comune di adeguare l'effettiva consistenza del servizio alle variazioni di una diversa organizzazione degli orari o del servizio disposti dalla competente Autorità Scolastica o dal Comune medesimo, ovvero in base al numero degli studenti da trasportare o alla chiusura e/o al trasferimento di plessi scolastici, nonché di chiedere alla ditta appaltatrice l'attivazione di ulteriori percorsi o la modificazione dei percorsi di trasporto scolastico.

Nel caso in cui la variazione chilometrica comporti una diminuzione o un aumento permanente inferiore al 20% dei chilometri giornalieri, essa non darà luogo ad alcuna modifica del corrispettivo.

Nel caso in cui, invece, la variazione chilometrica comporti una variazione permanente in aumento o in diminuzione superiore al 20% dei chilometri giornalieri, si procederà alla revisione del corrispettivo per quella parte dei chilometri eccedenti il 20%, sulla base del costo chilometrico desunto dall'offerta complessiva per il trasporto scolastico presentata dall'aggiudicatario.

Gli utenti dovranno giungere alla scuola di destinazione almeno cinque minuti prima dell'inizio dell'orario scolastico e poter disporre prontamente del mezzo per il ritorno alla fine delle lezioni. Spetta all'Autorità Scolastica o al Comune comunicare alla ditta appaltatrice gli orari di inizio e fine lezione nelle scuole interessate dal servizio, nonché le variazioni che dovessero verificarsi nel corso dell'anno.

La ditta appaltatrice dovrà garantire l'effettuazione quotidiana del servizio di trasporto scolastico, rispettando il calendario scolastico e gli orari di ingresso ed uscita degli alunni dalle scuole, definiti dall'Autorità Scolastica, con le eventuali modifiche che dovessero intervenire durante l'anno scolastico.

In caso di temporanea chiusura della rete viaria per interventi di manutenzione o in ogni altro caso di forza maggiore, la ditta appaltatrice dovrà effettuare le necessarie deviazioni degli itinerari, che saranno autorizzate dal Comune e tempestivamente comunicate alla ditta appaltatrice, agli utenti e alle scuole interessate dal competente ufficio comunale, per garantire il regolare espletamento del servizio.

La ditta appaltatrice non potrà, per nessuna ragione, sospendere o interrompere di propria iniziativa il servizio, essendo considerato ad ogni effetto "servizio pubblico", salvo cause di forza maggiore dipendenti da fatti naturali (alluvioni, sfondamento della strada, dissesti stradali, calamità naturali, ecc.) o da fatti umani di grande rilevanza (tumulti, sommosse, ecc.), che rendano impossibile il regolare espletamento del servizio. In caso di proclamazione di sciopero la ditta appaltatrice è tenuta ad avvertire tempestivamente sia il Comune che le Scuole interessate, nel rispetto dei termini previsti dalla vigente normativa. Saranno garantite le prestazioni indispensabili di cui alla normativa nazionale (L. 146/1990 e s.m.i.) come individuate dai corrispondenti accordi sindacali aziendali.

Salvo le menzionate cause di forza maggiore non imputabili alla ditta appaltatrice, qualsiasi ritardo, sospensione o interruzione del servizio da parte della stessa, anche relativamente ad una sola corsa, potrà comportare da parte del Comune l'applicazione delle penalità di cui al successivo art. 13 nonché, a suo insindacabile giudizio e nei casi consentiti, la risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 14, fatti salvi, in ogni caso, gli eventuali danni.

La ditta appaltatrice, su richiesta dell'Autorità Scolastica che dovrà pervenire almeno n. 3 giorni lavorativi prima, e previo nulla-osta dell'Ufficio comunale preposto, si impegna ad effettuare servizi supplementari per attività didattiche, visite d'istruzione, gite scolastiche e manifestazioni sportive, culturali e ricreative. Tale servizio dovrà essere assicurato, senza oneri aggiuntivi, per un numero di uscite extrascolastiche pari ad almeno n. 3 in ambito provinciale, restando inteso che il servizio dovrà essere espletato, in linea di massima, entro l'orario di servizio degli autisti. La ditta appaltatrice si impegna a garantire dette uscite extrascolastiche fino al termine dell'anno scolastico.

ART. 5 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELL'APPALTO

Il servizio in oggetto verrà appaltato mediante “affidamento diretto” ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

La procedura di affidamento del servizio sarà preceduta da una indagine di mercato attraverso la pubblicazione di un apposito avviso pubblico al fine di individuare gli operatori economici, abilitati sul Me.PA. ed in possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale e speciale richiesti, che vorranno manifestare il proprio interesse alla partecipazione. All’esito, sarà attivata la procedura di gara con la Richiesta di Offerta (RdO), da svolgere telematicamente nell’ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione sul portale www.acquistinretepa.it, con aggiudicazione in favore dell’operatore economico che avrà presentato l’offerta di ribasso sull’importo posto a base di gara ritenuta congrua e più conveniente dalla Stazione appaltante.

ART. 6 - OBBLIGHI DELLA DITTA APPALTATRICE E DEL PERSONALE DIPENDENTE

La gestione del servizio, oggetto del presente Capitolato, verrà effettuata dalla ditta appaltatrice con personale proprio ed organizzazione di mezzi necessari. Qualora abbia l’esigenza di disporre di ulteriori unità lavorative onde raggiungere il numero congruo per l’appalto di che trattasi, la ditta appaltatrice si impegna, in via prioritaria, ad utilizzare il personale adibito precedentemente al servizio, a condizione che il loro numero e la loro qualifica ed idoneità siano armonizzabili con l’organizzazione d’impresa prescelta dalla ditta appaltatrice subentrante, ciò al fine di garantire i livelli occupazionali e la continuità del servizio.

La ditta appaltatrice dovrà essere in possesso dei requisiti professionali di cui al D.M. 448/91. In particolare, è fatto obbligo alla ditta appaltatrice di:

- mettere a disposizione n. 2 scuolabus in perfetta efficienza, coperti da polizza assicurativa RCA, dotati di dispositivi di sicurezza, omologati e conformi a quanto prescritto dalla normativa vigente (Decreto del Ministero dei Trasporti del 31/01/1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico" e relativa Circolare n. 23/1997). Gli automezzi dovranno trasportare un numero massimo di persone pari ai posti a sedere o, comunque, in base alle capacità di trasporto indicate sui rispettivi libretti di circolazione ed essere, altresì, dotati delle attrezzature tecniche e del corretto equipaggiamento per bambini/ragazzi in età scolare diversamente abili per uno o più posti su uno o più veicoli. Gli automezzi dovranno essere facilmente identificabili: a tal fine, durante l’espletamento del servizio, dovrà essere esposta, ben visibile sul parabrezza, una targa con la seguente dicitura: Comune di Auletta - Servizio Trasporto Scolastico;
- avere obbligatoriamente una dotazione minima di n. 2 scuolabus di scorta per l’eventuale sostituzione di automezzi in avaria o guasti, al fine di evitare interruzioni del servizio di trasporto degli alunni;
- fornire all’Comune, prima dell’avvio del servizio, copia dei titoli (proprietà, usufrutto, patto di riservato dominio, comodato, leasing, noleggio etc...) che dimostrano la materiale disponibilità, in capo alla ditta, dei suddetti automezzi, nonché la documentazione inerente alle revisioni periodiche ed alle polizze assicurative;
- assicurare la regolare manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi e le revisioni periodiche, per il loro mantenimento in piena efficienza, e garantire condizioni di igiene e pulizia all’interno e all’esterno degli automezzi stessi;
- predisporre le misure di sicurezza per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19;
- rispettare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in tema di lavoro ed in materia assistenziale, assicurativa e previdenziale, attuando, nei confronti del personale occupato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro, applicabili alla data del contratto alla categoria e nella località di svolgimento del servizio;
- garantire il servizio di assistenza e vigilanza ai bambini delle scuole dell’Infanzia trasportati, con la presenza su ciascun mezzo di un proprio accompagnatore;

- assicurare lo svolgimento dei servizi oggetto di appalto con personale munito di patenti idonee e di CQC (Carta di Qualificazione del Conducente per il trasporto di persone);
- sottoporre il personale alle visite mediche previste dal Decreto del Ministero dei Trasporti del 23.2.1999, n. 88;
- assicurare la dotazione, su ogni automezzo, di telefono cellulare per comunicare eventuali emergenze;
- provvedere all'immediata sostituzione del personale che dovesse risultare inadatto allo svolgimento del servizio;
- individuare un Responsabile unico per la tenuta dei rapporti con il Comune nell'ambito dell'esecuzione del servizio, il cui nominativo dovrà essere comunicato all'Ente;
- comunicare tempestivamente al Comune e/o al Dirigente Scolastico eventuali ritardi, incidenti, guasti dell'automezzo, indicandone cause e modalità;
- garantire i servizi impreveduti conseguenti all'inizio posticipato e/o al termine anticipato delle lezioni giornaliere per scioperi, riunioni o attività sindacale del personale docente;
- avere la disponibilità di un deposito degli automezzi, per l'intera durata del contratto, ad una distanza minima dalle sedi scolastiche, in modo da rendere più tempestivi ed efficienti eventuali interventi di emergenza in caso di sinistro o avaria degli automezzi utilizzati per l'esecuzione del servizio.

Il personale della ditta appaltatrice ha l'obbligo:

- di mantenere un comportamento irreprensibile e riguardoso nei confronti dei bambini, dei genitori e del personale scolastico;
- di non fumare sull'automezzo;
- di non permettere a persone estranee al servizio di salire sull'automezzo, ad eccezione di quelle autorizzate per funzioni di vigilanza e controllo;
- di non abbandonare il veicolo lasciando gli alunni privi di sorveglianza;
- di prelevare gli alunni esclusivamente alle fermate prestabilite;
- di affidare i minori, al termine della corsa, solo ai genitori o loro delegati. Nel caso non siano presenti alla fermata i genitori o persone autorizzate per prendere in consegna il minore, l'alunno deve essere accompagnato alla sede della ditta appaltatrice e custodito da apposito personale che dovrà avvertire con la massima tempestività i genitori. Il Comune fornirà alla ditta, prima dell'inizio dell'anno scolastico, l'elenco degli alunni da trasportare suddivisi per scuola;
- di osservare scrupolosamente gli orari e gli itinerari stabiliti;
- di non prendere accordi direttamente con i genitori o il personale insegnante, indirizzando i medesimi all'ufficio comunale competente;
- di mantenere la massima riservatezza su fatti di cui sia venuto a conoscenza durante lo svolgimento del servizio e, se del caso, darne comunicazione alla propria ditta che provvederà ad informare il Comune.

ART. 7 - AVVIO DEL SERVIZIO

La ditta appaltatrice si impegna ad avviare il servizio anche nelle more della stipulazione del contratto, a seguito di formale provvedimento di aggiudicazione definitiva e relativa comunicazione alla ditta aggiudicataria. In tal caso, potrà farsi luogo alla liquidazione dei compensi in favore della ditta, purché quest'ultima abbia già costituito e presentato la cauzione definitiva.

ART. 8 - RESPONSABILITÀ

Qualunque responsabilità civile e/o penale per danni cagionati al Comune, a terzi o a cose, in relazione all'espletamento del servizio ovvero a cause ad esso connesse, si intende a totale carico della ditta appaltatrice, senza riserve od eccezioni. Pertanto, la ditta appaltatrice dovrà essere in possesso di adeguata polizza di assicurazione con primaria Compagnia per la garanzia della Responsabilità Civile da circolazione stradale (RCA), della Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e della Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera (RCO).

Si precisa che dovranno trovare copertura gli infortuni occorsi agli alunni, aventi titolo ad essere trasportati, che si dovessero verificare durante il tragitto dalla fermata dello scuolabus alla scuola e viceversa.

ART. 9 - CAUZIONE

La ditta appaltatrice si obbliga a costituire una cauzione definitiva in misura pari al 10% dell'importo contrattuale al netto dell'I.V.A., ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016. Si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016. Tale cauzione viene richiesta a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto per il servizio di trasporto scolastico.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

La ditta appaltatrice è obbligata a reintegrare la cauzione di cui il Comune dovesse avvalersi, in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto.

ART. 10 - PAGAMENTI

Il Comune si impegna a corrispondere alla ditta appaltatrice il compenso fissato per il servizio in oggetto.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica da parte della ditta, indicante il mese di effettivo servizio reso ed il codice identificativo di gara (C.I.G.).

Dal pagamento del corrispettivo sarà detratto l'importo delle eventuali penalità di cui al successivo art. 13.

Per la liquidazione delle fatture si applica il meccanismo del c.d. "Split Payment", che prevede per gli Enti Pubblici l'obbligo di versare all'Erario l'I.V.A. esposta in fattura dai fornitori, ai quali verrà corrisposto soltanto l'imponibile.

Il pagamento delle fatture emesse a fronte delle prestazioni regolarmente effettuate sarà disposto entro trenta giorni dalla data di ricezione delle stesse.

La ditta appaltatrice è tenuta ad assumere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente appalto.

Il pagamento delle fatture è, inoltre, subordinato all'acquisizione d'ufficio del documento che attesti la regolarità contributiva e retributiva (D.U.R.C.).

ART. 11 - CONTROLLI E ISPEZIONI

Il Comune si riserva la più ampia facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, controlli diretti a verificare che il servizio sia svolto in maniera puntuale e precisa, come stabilito nel presente Capitolato e secondo le disposizioni normative vigenti in materia.

La ditta appaltatrice dovrà fornire al Comune, ove richiesto, le informazioni e i dati necessari per il monitoraggio del servizio.

Il Comune potrà controllare il rispetto delle leggi vigenti in materia di assicurazione obbligatoria da circolazione stradale ed in materia assistenziale e previdenziale.

Nel caso in cui, a seguito di controlli ed ispezioni, venissero accertate inadempienze della ditta, alla medesima saranno applicate le sanzioni di legge e quelle previste dal presente Capitolato.

ART. 12 - DIVIETO DI CESSIONE E DI SUBAPPALTO

È fatto espresso ed assoluto divieto alla ditta appaltatrice, pena la risoluzione del contratto:

- di cedere totalmente o parzialmente il contratto;
- di cedere totalmente o parzialmente i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione dei servizi previsti in contratto, senza espressa autorizzazione preventiva del Comune;
- di subappaltare il servizio.

ART. 13 - PENALITÀ

Qualora venisse riscontrata negligenza o inadempienza, da parte della ditta, agli obblighi contrattuali assunti ovvero violazioni di disposizioni contenute nel presente Capitolato, il Comune procederà alla contestazione scritta dell'inadempienza a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata indirizzata al legale rappresentante della ditta. Quest'ultima potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della contestazione.

Nel caso in cui non pervenisse riscontro o le controdeduzioni non fossero ritenute congrue, il Comune, a suo insindacabile giudizio, provvederà ad applicare una penalità, variabile da un minimo di euro 100,00 (cento/00) ad un massimo di euro 500,00 (cinquecento/00), in relazione alla gravità dell'inadempienza, a valere sui corrispettivi futuri.

È fatta espressamente salva, in ogni caso, l'applicazione delle sanzioni richiamate in altri articoli del presente Capitolato.

ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Costituiscono motivo di risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile, oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 del suddetto Codice (risolubilità del contratto per inadempimento), le seguenti fattispecie:

- inosservanza grave e reiterata delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti nel presente Capitolato;
- perdita in capo alla ditta appaltatrice dei requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria previsti dalla normativa vigente in materia e dagli atti di gara;
- apertura di una procedura di fallimento a carico della ditta appaltatrice, messa in liquidazione o altri casi di cessione dell'attività;
- mancata osservanza dei divieti di cui al precedente art. 12;
- interruzione del servizio senza giusta causa;
- inosservanza della normativa in materia di assicurazione obbligatoria RCA, assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ed in materia previdenziale;
- mancato rispetto degli obblighi relativi alla tracciabilità delle operazioni finanziarie previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
- violazione di obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Auletta.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto verrà risolto, con effetto immediato, a seguito di comunicazione del Comune a mezzo di lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata indirizzata al legale rappresentante della ditta, fatti salvi il risarcimento dei danni arrecati all'Ente per l'eventuale nuovo contratto a stipularsi e per ogni altra spesa conseguente, con incameramento della cauzione da parte del Comune.

ART. 15 - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI E STIPULA

Il contratto sarà stipulato ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 del D.lgs. n. 50/2016. La ditta appaltatrice, prima della stipula del contratto, dovrà produrre la cauzione definitiva di cui al precedente articolo 9, pena la decadenza dell'aggiudicazione. Le spese contrattuali, ove previste, saranno a carico della ditta appaltatrice.

ART. 16 - CODICE DI COMPORTAMENTO

La ditta appaltatrice dichiara di aver preso visione delle norme contenute nel "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Auletta", pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente www.comune.auletta.sa.it, nella Sezione "Amministrazione Trasparente", e di impegnarsi a portarle a conoscenza di tutti i propri dipendenti e collaboratori e a farle rispettare.

La violazione degli obblighi comportamentali derivanti dal citato Codice costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 17 - CONTROVERSIE

Ove dovessero insorgere controversie tra il Comune e la ditta appaltatrice in ordine all'interpretazione ed esecuzione del contratto conseguente all'aggiudicazione del presente appalto, la ditta appaltatrice non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto al Comune, in attesa che vengano assunte, di comune accordo, le decisioni in ordine alla prosecuzione dello svolgimento dell'appalto. Laddove detto accordo non dovesse essere raggiunto, ciascuna delle parti avrà facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria competente, individuata nel Foro di Lagonegro (PZ).

ART. 18 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La ditta appaltatrice si impegna a garantire lo svolgimento del servizio nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela della privacy (D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e Regolamento UE 2016/679).

Gli operatori della ditta appaltatrice garantiscono la riservatezza delle informazioni relative ai minori ed alle rispettive famiglie di cui verranno a conoscenza durante l'espletamento del servizio.

La ditta appaltatrice procederà al trattamento dei dati attenendosi alle seguenti istruzioni:

- dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio oggetto del presente Capitolato;
- l'autorizzazione al trattamento dei dati deve essere limitata ai soli dati la cui conoscenza è necessaria e sufficiente per l'organizzazione del servizio, compresi i dati di carattere sanitario, limitatamente alle operazioni indispensabili per la tutela e l'incolumità fisica dei minori;
- non potrà comunicare a terzi né diffondere i dati in suo possesso;
- non potrà conservare i dati in suo possesso successivamente alla scadenza del contratto;
- dovrà adottare misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

In caso di violazione o omissione delle prescrizioni sopra descritte, la ditta appaltatrice è responsabile per i danni provocati agli interessati.

ART. 19 - NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente regolato nel presente Capitolato, si rinvia alle norme del codice civile ed a ogni altra disposizione normativa vigente in materia, in quanto applicabile.